## **COMUNE DI FOLIGNO**

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE E A SERVIZIO DI NUOVE TECNOLOGIE STRUMENTALI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 31/2013 E DEL D. LGS. 207/2021 E S.M.I.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/2023

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo d'Applicazione
Art. 2 - Obiettivi e finalità
Art. 3a - Definizioni
Art. 3b – Aree e recettori sensibili
CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI
Art. 4 - Divisione del territorio
Art. 5 - Inserimento degli impianti nei centri di valore storico dello spazio urbano
Art. 6 - Inserimento degli impianti nello spazio urbano e sistemi
Art. 7 - Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano e sistemi
Art. 8 - Caratteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali degli impianti fissi
Art. 9 - Installazione su aree sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: divieti e precauzioni
CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Art. 10 – Procedura di autorizzazione degli impianti
Art. 11 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti
Art. 12 - Provvedimenti autorizzatori di natura idraulica e idreogeologica funzionali all'autorizzazione degli impianti
Art. 13 - Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi
Art. 14 - Messa in esercizio degli impianti fissi (Post-attivazione)
Art. 15 - Procedure per impianti mobili/temporanei di telefonia mobile
Art. 16 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti
CAPO IV - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI
•••
Art. 17 – Informazione ed educazione ambientale e sanitaria
Art. 18 - Monitoraggio
Art. 19 - Vigilanza
Art. 20 – Sanzioni
Art. 21 — Diritti e spese — Sistemi di pagamento
Art. 22 – Norme finali e transitorie

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Campo d'Applicazione

- Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", nonché ai sensi dell'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2013 n.31, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma 3, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di Stazioni Radio Base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
- 2 Il potere regolamentare dei Comuni in materia di localizzazione di impianti radioelettrici non riguarda direttamente la tutela della salute delle popolazioni esposte ai campi elettromagnetici, che viene assicurata dalla definizione, da parte dello Stato, dei livelli massimi di esposizione, ma si esplica attraverso la pianificazione delle possibilità d'uso del territorio. Di conseguenza, l'azione del Comune è finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, al fine di conseguire anche obiettivi di tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, naturalistico ed ambientale.
- 3 Il regolamento si applica alle antenne per la telefonia mobile, Stazioni Radio Base, impianti a bassa potenza, impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali e alle relative infrastrutture di sostegno, riportati in seguito nel testo per brevità come "impianti per telefonia mobile" (o più semplicemente "impianti") pur comprendendo tutte le tipologie e anche le nuove tecnologie.
- 4 Sono escluse dal campo d'applicazione del presente Regolamento le antenne delle emittenti radio-TV, che sono assoggettate ad altra disciplina.
- 5 Le disposizioni legislative e regolamentari, o comunque di rango superiore nella gerarchia delle fonti richiamate nel presente regolamento, si intendono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 2 - Obiettivi e finalità

- Il Comune di Foligno ai sensi dell'art.13 della L.R. 23 dicembre 2013 n.31 orienta la propria azione amministrativa, nella materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti principi ed obiettivi generali:
  - 1.a applicazione del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria;
  - 1.b minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle aree sensibili;
  - 1.cminimizzazione dell'impatto, anche visivo, relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale;
  - 1.d razionale distribuzione degli impianti anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
  - 1.eimplementazione della rete mobile di telefonia e di trasmissione dati, in funzione delle esigenze del territorio e della popolazione da servire per l'implementazione delle reti a larga banda di cui i gestori sono licenziatari per conto dello Stato;
  - 1.f dislocare prioritariamente le infrastrutture presso aree di proprietà pubblica, in considerazione del fatto che si tratta dell'installazione di reti pubbliche e/o di interesse pubblico;
  - 1.g trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nonché agli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto comunale e alle Istituzioni preposte alla tutela della salute e dell'ambiente;

- 1.h il diritto dei cittadini ad accedere ai servizi ed alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità e neutralità tecnologica, in modo omogeneo su tutto il territorio comunale, con modalità tecnologicamente adeguate e senza ostacoli di ordine economico e sociale.
- Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il Comune può segnalare la disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni o in alternativa aree di ricerca, nonché proporre delocalizzazioni e/o dismissioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo delle medesime strutture di sostegno;
- 3 Il Comune valuterà i piani di rete, presentati ai sensi dell'art. 14 della l.r. 31/2013 e le eventuali ricadute sulle determinazioni del presente regolamento.

#### Art. 3a - Definizioni

1 Ai fini del presente Regolamento, ferme restando le definizioni di cui alla vigente legislazione statale e regionale in materia di telecomunicazioni, valgono le seguenti definizioni:

1.a Impianto di telefonia mobile (Stazione Radio Base)

Si tratta di un apparato ricetrasmittente, per brevità SRB, finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, nonché dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter, box, cabinet, supporti, ecc...) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

a1) Impianti a servizio di nuove tecnologie strumentali

Si tratta di impianti di potenza contenuta in grado di servire un elevato numero di utenti distribuiti sul territorio, mediante tecnologie con standard UMTS, HSPA, LTE, LTE-TDD e successive evoluzioni, nonché con tecnologie assimilabili e competitive con la tecnologia UMTS e successive, o comunque appartenenti alle nuove tecnologie per la comunicazione elettronica come ad esempio (ma non solo) la tecnologia WI-MAX (standard IEEE 802.16), che copre piccole aree a livello locale ed è prioritariamente indirizzata alle zone in digital divide, o il DVB-H e ulteriori evoluzioni.

a2) Impianti a bassa potenza

Si tratta di apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 10 W e dimensioni della superficie radiante non superiore a 0,5 m².

- 1.b *Infrastruttura fisica di sostegno*: si tratta di palo, torre, traliccio o similare con funzione di sostegno per impianti radioelettrici.
- 1.c *Gestore di infrastruttura fisica*: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata al sostegno di antenne per la telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali.
- 1.d Gestore/i o Licenziatario/i

Per licenziatario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una licenza o autorizzazione, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile.

1.e Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alle lett. a), a1), a2) e b) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti del Comune di Foligno.

### 1.f Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio variabile da 50 m. a 500 m., in base alla zona rispettivamente urbana, artigianale/industriale/servizi o rurale, all'interno del quale un gestore o l'amministrazione comunale può proporre di individuare un sito puntuale per l'installazione di un impianto che sia esso nuovo o in delocalizzazione.

#### 1.g Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende l'effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso sia dal punto di vista architettonico che radioelettrico e/o qualunque modifica che riguardi la Stazione Radio Base o l'installazione nel suo insieme, o la riconfigurazione di sistemi radianti per inserimento o sviluppo di nuove tecnologie, o altre parti di impianto connesse al servizio.

## 1.h Risanamento e bonifica di un impianto esistente

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- h.1 la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi;
- h.2 l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/segnalazioni/comunicazioni relative a ciascun impianto;
- h.3 la delocalizzazione degli impianti ubicati su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza degli stessi di cui alle successive lettere n) e o) del presente articolo;
- h.4 la minimizzazione o l'ulteriore riduzione al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

## 1.i Programma di sviluppo delle infrastrutture

Si intende l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti o alla modifica di quelli esistenti, nonché le nuove installazioni realizzate, riferite ad un determinato anno solare.

#### l Piano di rete annuale delle infrastrutture

Il "Piano di rete annuale delle infrastrutture" (di seguito denominato anche "Piano di rete" ovvero "Piano") è l'atto conclusivo contenente le previsioni di installazione riferite ad un determinato anno, quali definitivamente risultanti dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai concessionari di autorizzazioni generali attraverso il Programma di sviluppo delle infrastrutture, nonché gli aggiornamenti a seguito delle nuove installazioni realizzate.

#### m Catasto degli impianti esistenti

Si intende l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti esistenti sul suolo comunale.

#### n Aree e recettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 9/2002, sono da considerarsi aree e recettori sensibili le componenti areali o puntuali indicate nell'apposita cartografia allegata al presente Regolamento distinti nelle seguenti categorie e precisati nel seguente articolo 3b:

- *→ le strutture sanitarie e le relative aree di pertinenza;*
- *→ le strutture assistenziali e le relative aree di pertinenza;*
- *→* le strutture scolastico-educative, compresi gli asili nido, e le relative aree di pertinenza;
- → le aree ad alta densità abitativa;
- *→ le aree verdi attrezzate aperte al pubblico;*
- *⇒ gli impianti e le aree attrezzate per lo sport;*
- → le componenti del sistema del verde e degli elementi oggetto di tutela ambientale censiti e disciplinati dal PRG;
- → le componenti paesaggistiche e panoramiche tutelate dal PTCP (strade panoramiche, ambiti di tutela panoramica, ecc.);
- *⇒* gli ulteriori elementi oggetto di tutela specifica sovra-ordinata o auto-ordinata.

#### o Aree di pertinenza di recettori sensibili

Per area di pertinenza dei recettori sensibili di cui al successivo art. 3b, si intende un'area recintata o comunque pertinenziale in dotazione esclusiva ai sopraccitati siti, all'interno

della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza con opportune delimitazioni fisiche verticali, il riferimento è costituito oltre che dalle pareti perimetrali dell'edificio o del complesso edilizio, anche da pavimentazioni, lastrici solari, percorsi ben definiti e quant'altro assimilabile alla specificità del sito.

Ove riconducibile, l'area di pertinenza coincide con quella destinata da PRG a tale funzione, comprensiva inoltre di eventuali ampliamenti non ancora cartografati o interessati da errori materiali di rappresentazione, ma di fatto destinati allo stesso scopo.

p) Zone in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità - o adiacenza - di ricettori sensibili, di cui alla lettera n) del presente articolo, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 50, che può essere aumentato relativamente a quei particolari ricettori su motivata proposta formulata all'interno del procedimento autorizzatorio.

q) Autorizzazione generale

Per Autorizzazione generale, rilasciata dal competente Ministero, si intende il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al D.Lgs. 259/2003 come modificato dal D.Lgs. 270/2021.

r) Aree di rispetto di impianti radioelettrici

L'area compresa tra il perimetro dell'area di rispetto assoluto e il perimetro all'interno del quale il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta maggiore del valore di attenzione di cui all'art. 4, comma 2 della L. 36/2001.

s) Aree di rispetto assoluto di impianti radioelettrici

L'area circostante un impianto radioelettrico in cui il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta superiore al limite di esposizione di cui all'art. 4, comma 2 della L. 36/2001.

## Art. 3b - Aree e recettori sensibili

- 1. Nella cartografia allegata al presente Regolamento sono individuate e perimetrate le aree e i recettori sensibili definiti al precedente art. 3.a, co. 1, lett. n. Dette aree e recettori sono distinti nelle categorie dettagliate nei commi che seguono.
- 2. Aree e zone sensibili derivate dalla pianificazione comunale. La categoria comprende le aree riconosciute come sensibili dalla normativa settoriale di riferimento la cui perimetrazione è derivata dalla classificazione urbanistica determinata dal vigente PRG; la categoria comprende aree per servizi collettivi specificatamente riconosciute come sensibili e le aree sensibili sotto il profilo ambientale o in ragione dell'elevata densità abitativa, secondo la seguente tipizzazione:
  - A) Servizi di interesse collettivo
    - i. Assistenza e sanità
    - ii. Assistenza sanitaria ospedaliera
    - iii. Istruzione inferiore
    - iv. Istruzione superiore
  - B) Sistema del verde
    - i. Aree protette regionali Parco di Colfiorito
    - ii. Aree protette comunali
      - Parco Monte di Pale-Sassovivo
      - Parco Dell'Arte
      - Parco del Fiume Topino (parte extraurbana)
    - iii. Verde urbano
      - Verde attrezzato per lo sport
      - Parco dell'aeroporto
      - Parco dell'Altolina

- Parco archeologico
- Parco del Fiume Topino (parte urbana)
- Verde di quartiere
- iv. Aree ambientalmente sensibili di rilevanza ecologico-paesaggistica
  - Ristagno idrico
  - Liquefazione del terreno
  - Aree di espansione fluviale
  - Affioramento della falda
  - Ex cave e/o discariche e cave a fossa in essere
  - Area interessata dall'azione fluviale
  - Sorgenti e pozzi adibiti ad uso idropotabile
  - Affioramento della falda
- v. Aree ambientalmente sensibili di definizione del paesaggio agrario e della morfologia dell'abitato
  - Conservazione del paesaggio agrario
  - Assetto delle pertinenze dell'edificato dello spazio extraurbano
- C) Sistema urbano
- i. Ambiti a disciplina generale di dettaglio pregressa
  - Centro storico
- ii. Tessuti consolidati o in via di consolidamento
  - Aggregati antichi
  - Aggregati storici
  - Residenziale a densità alta
  - Residenziale a densità molto alta
  - Residenziali da recuperare
  - D) Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa
- i. Piani attuativi residenziali
- 3. Ambiti tutelati sensibili derivati dalla pianificazione sovraordinata. La categoria comprende gli ambiti riferiti alla tutele imposte da norme sovra-ordinate o dalle disposizioni fissate dalla disciplina paesistico-ambientale definita dal PTCP, secondo la seguente tipizzazione:
- a) Coni visuali in conservazione e conservazione parziale
- b) Crinali e relative fasce di rispetto dei crinali (20 m. dall'asse)
- c) Viabilità panoramica individuata dal PTCP e relativa fascia di rispetto (20 m dall'asse)
- d) Aree ad alta esposizione panoramica individuate dal PTCP
- e) Aree di elevata diversità floristico vegetazionale individuate dal PTCP
- f) Oasi di protezione faunistica individuate dal PTCP
- g) Zone di salvaguardia paesaggistica corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale individuate dal PTCP
- h) Siti di importanza comunitaria (SIC)
- 4. **Ricognizione dei luoghi sensibili.** La categoria contiene la puntuale ricognizione dei luoghi indicati dalla normativa come sensibili (entro o fuori le classificazioni pertinenti derivate dal PRG), compresa l'indicazione dell'area di rispetto utile per una più efficace operatività delle disposizioni regolamentari, secondo la seguente tipizzazione:
- a) Istituti scolastici e relative aree di rispetto (50 m. dal centro)
- b) Strutture sanitarie e relative aree di rispetto strutture sanitarie (50 m. dal centro)
- 5. La cartografia indica gli ambiti sottoposti a tutele e condizionamenti entro i quali operano le tutele sovra-ordinate che possono configurarsi come aree sensibili o condizionare in maniera

significativa l'applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico e di installazione degli impianti, secondo la seguente tipizzazione:

- a) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.L.gs. 42/04 Art. 136)
- b) Aree naturali protette (D.L.gs. 42/04 Art. 142)

#### CAPO II - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI

#### Art. 4 - Divisione del territorio

- 1 Coerentemente con quanto previsto dal P.R.G., il territorio del Comune di Foligno, ai fini della pianificazione relativa alla installazione degli impianti di telefonia mobile, sia fissi che mobili, viene suddiviso parimenti a quanto specificato dall'art. 6 delle TUNA, nonché dalle successive sotto articolazioni, che per brevità non vengono riportate, nel seguente modo: *Grande classificazione del territorio comunale* 
  - 1.a Lo "**Spazio extraurbano**" comprende quelle parti del territorio a prevalente uso agro-silvo-pastorale, caratterizzate anche dalla presenza di elementi di interesse naturalistico e paesaggistico, per le quali il piano prevede la tutela e la valorizzazione, articolata in riferimento ai diversi tipi di paesaggio; nello spazio extraurbano sono presenti manufatti ed edifici isolati per i quali il piano prevede diversi livelli di trasformabilità in riferimento alle loro caratteristiche tipologiche e storiche e rispetto agli usi compatibili;
  - 1.b Lo "**Spazio urbano**", comprende il centro capoluogo e le frazioni, e si articola in parti storiche, parti consolidate ed in via di consolidamento e, nel centro capoluogo, in parti solo parzialmente investite da processi di trasformazione insediativa che il progetto prevede di concludere dotando contemporaneamente la città di aree verdi finalizzate ad esigenze ambientali (ecologiche, morfologiche di definizione dello spazio) e funzionali (residenziali, ricreative, culturali, etc.) di tipo urbano;
  - 1.c I "Sistemi", presenti nello spazio extraurbano ed urbano, sono distinti in:
    - Sistema della mobilità;
    - Sistema del verde;
    - Sistema dei servizi, delle attrezzature e degli impianti.
- 2 Tutti gli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 207/2021 sono equiparati per legge alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del DPR 380/2001 e sono pertanto potenzialmente compatibili con tutte le zone urbanistiche del territorio, secondo le indicazioni ed i criteri localizzativi e di inserimento del presente regolamento.
- Il gestore, nella redazione del proprio *Programma di sviluppo delle infrastrutture*, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire e adeguarsi alla norme di cui agli articoli 5, 6 e 7, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione che il Comune valuterà secondo i criteri localizzativi preferenziali di cui all'art. 8. Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa, tramite una o più *aree di ricerca*, a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui al presente Regolamento, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici.

# Art. 5 - Inserimento degli impianti nei centri di valore storico (UP/CS e UC/CAS) dello spazio urbano

- 1 L'ambito territoriale individuato come zona di centro storico nel Piano Regolatore Generale (Zona A) costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle sue caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. Nei centri di valore storico non potranno dunque essere installati nuovi impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
- 2 Nei centri di valore storico sono ammesse le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, comunque nel rispetto delle disposizioni edilizie previste dalle NTA del P.R.G. per il centro storico e delle

- determinazioni della competente Soprintendenza per gli immobili sottoposti alle tutele di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
- 3 Nei centri di valore storico è inoltre ammessa la riconfigurazione delle installazioni esistenti su edifici con eventuale potenziamento finalizzato alla co-locazione (co-siting) coi concessionari attualmente esclusi, purchè l'operazione venga eseguita con la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto in cui sono inserite e le cui variazioni dimensionali siano contenute entro le limitazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i.
- 4 Nei centri di valore storico non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici emergenti su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee. Compatibilmente con la tenuta statica della struttura, le infrastrutture di sostegno dovranno essere tali da limitare al minimo l'impatto visivo; sono pertanto vietati i tralicci e da evitare, quando possibile, stralli e tiranti.

#### Art. 6 - Inserimento degli impianti nello spazio urbano e sistemi

- 1 Il territorio dello spazio urbano, ad eccezione dei centri di valore storico di cui al precente articolo 5, è identificato nella cartografia del P.R.G. vigente, con riferimento alle Tavole della serie P3 Regimi normativi del territorio comunale
- 2 È vietata la previsione e l'installazione di impianti per la telefonia mobile su aree e recettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3b.
- 3 Previa verifica della fattibilità statica e costruttiva e della compatibilità sotto il profilo dell'elettromagnetismo, nel territorio urbanizzato le installazioni dovranno essere presentate, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:
  - 3.a sulle coperture di edifici pubblici;
  - 3.b sulle coperture di edifici privati direzionali e terziari;
  - 3.c su infrastrutture di sostegno esistenti, di proprietà di altri gestori, utilizzate per il sostegno di impianti già autorizzati;
  - 3.d in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
  - 3.e in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;
  - 3.f in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra.
  - 3.g sulle coperture di altri edifici privati.
- 4 Ove tecnicamente possibile, i vani tecnici dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.

### Art. 7 - Inserimento degli impianti nel territorio extraurbano e sistemi

- 1 Il territorio rurale fa parte dello spazio extraurbano identificato nella cartografia del P.R.G. vigente, con riferimento alle Tavole della serie P3 *Regimi normativi del territorio comunale*.
- 2 È vietata la previsione e l'installazione di impianti per la telefonia mobile su aree sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3b.
- 3 Nel territorio rurale, l'inserimento di nuovi impianti deve essere proposto, possibilmente in cositing, secondo il seguente ordine preferenziale:
  - 3.a in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità o in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti.
  - 3.b in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde non attrezzati

sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.

- 4 Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.
- 5 Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi a verde già presenti sul territorio.

## Art. 8 - Caratteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali degli impianti fissi

- 1 Qualunque sia la localizzazione individuata dal gestore secondo la disciplina di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7, gli impianti proposti alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri mirati al corretto insediamento urbanistico e alla minimizzazione dell'impatto visivo, ferma restando la necessità di richiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia.
- 2 Nell'individuazione dei siti e nelle scelte progettuali, i gestori e i progettisti dovranno tenere conto dei seguenti criteri di inserimento dandone riscontro nella documentazione progettuale:
  - 2.a lontananza da recettori sensibili di cui all'art. 3b;
  - 2.b densità abitativa nell'intorno del sito;
  - 2.c concentrazione di impianti per sito;
  - 2.d ingombro della sezione della struttura;
  - 2.e innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
  - 2.f alterazione del profilo dello skyline;
  - 2.g lontananza da monumenti;
  - 2.h visibilità all'uscita da monumenti;
  - 2.i visibilità da percorsi turistici;
  - 2.j visibilità da luoghi pubblici;
  - 2.k visibilità dai principali elementi della viabilità;
  - 2.1 mitigazione.
- 3 Nella valutazione dei criteri di cui al precedente comma 2, per ogni impianto o installazione sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che agli shelters, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico l'Amministrazione Comunale perseguirà il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la miglior tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione anche attraverso interventi di mascheramento, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
- 4 Nel caso di localizzazione su edifici esistenti, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare e compatibilmente con la fattibilità strutturale, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).
- Non sono comunque consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione, interventi di mitigazione tramite installazione di "finti camini", "finti alberi" o mediante l'applicazione di pannelli di mascheramento, su pali, tralicci torri o similari con funzione di sostegno per impianti radioelettrici.

#### Art. 9 - Installazione su aree sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: divieti e precauzioni

È vietata la previsione e l'installazione di impianti per la telefonia mobile su aree sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3b.

- 2 La localizzazione di nuovi impianti sui seguenti siti di cui al precedente art. 3b, vale a dire:
  - edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - edifici censiti dal P.R.G. ai sensi dell'art. 89, co.4, quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale;
  - deve avvenire previa acquisizione del parere della CCQAP di cui all'art. 112 della L.R. n. 1/2015 e s.m.i e della competente Soprintendenza qualora dovuto.
- In considerazione della maggior vulnerabilità delle zone in prossimità di aree sensibili, i gestori possono valutare l'opportunità, prima della presentazione delle istanze di nuova installazione in tali zone, di presentare una richiesta di valutazione preventiva in sede di istruttoria preliminare ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 1/2015 e s.m.i..
- 4 A maggior tutela di tali luoghi/attrezzature, il Comune, con il supporto di ARPA Umbria o di Società specializzate, ha la facoltà di realizzare opportune campagne di misura, per verificare i valori di campo elettromagnetico presenti presso il sito sensibile, in particolar modo in caso di installazioni all'interno della zona di prossimità di cui all'art. 3a lettera p).

#### CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

#### Art. 10 – Procedura di autorizzazione degli impianti

- Le procedure di autorizzazione degli impianti sono definite dal D. Lgs. n. 259/2003, come aggiornato e sostituito dal D. Lgs. 207/2021, ai fini del presente Regolamento, rispettivamente per le seguenti casistiche:
  - Art. 44 Nuovi impianti Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003);
  - Art. 45 Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (ex art. 87-bis Codice 2003):
  - Art. 46 Variazioni non sostanziali degli impianti (ex art. 87-ter Codice 2003);
  - Art. 47 Impianti temporanei di telefonia mobile (ex art. 87-quater Codice 2003);
- 2 La presentazione delle istanze deve avvenire con modalità telematiche tramite il portale del SUAPE del Comune di Foligno o sua evoluzione.
- Il Servizio Responsabile dell'istruttoria delle pratiche ai sensi della D. Lgs. n. 259/2003, come aggiornato e sostituito dal D. Lgs. 207/2021, è il Servizio Ambiente e Verde dell'Area LL.PP. E SS. che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o eventuali Comunicazioni, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e come recepito dall'art. 113 della L.R. 1/2015.
- 4 Il SUAPE, al momento della presentazione della domanda, indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento tramite il certificato di invio prodotto dal portale.
- Le istanze dovranno essere complete della documentazione prevista per legge, della documentazione minima per la presentazione di titoli abilitativi previsti dalle norme in materia , del parere preventivo ARPA Umbria, del nulla osta degli enti ENAC e ENAV, dell'eventuale specifica modulistica e documentazione di settore in materia di paesaggio, beni culturali, sismica, idraulica, idrogeologico, ecc., comprensive di attestazione di avvenuto versamento dei rispettivi diritti di segreteria, pena l'improcedibilità delle istanze.
- Ai fini della formazione dei titoli legittimanti, i gestori e i titolari degli impianti radioelettrici individuano graficamente le <u>aree di rispetto</u> e le <u>aree di rispetto assoluto</u> secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
- 7 Le istanze devono comprendere le dovute verifiche in materia edilizio-urbanistica, nonché di quelle sismica, geologico ed idrogeologico, paesaggistico-ambientali che sono assorbite e integrate dalle procedure speciali in materia di impianti di telecomunicazione.
- 8 Dopo l'accertamento della completezza formale della documentazione presentata, è avviato il procedimento istruttorio nel rispetto delle tempistiche e delle procedure stabile dagli artt. 44-45-46-47 del D. Lgs. 207/2021.

- 9 Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, edilizia, geologica, idrogeologica, sismica, paesaggistica, ambientale, con provvedimento motivato il Comune può revocare l'autorizzazione rilasciata.
- 10 La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui agli art. 44 del D. Lgs. 207/2021.

## Art. 11 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti

- Per l'installazione di antenne, di apparati a microcella e di apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilizie di edifici esistenti o in area pubblica, l'autorizzazione di cui all'artt. 44 e 45 del Dlgs 207/2021 e all'art. 10 del presente Regolamento comprende i titoli di natura edilizia, appropriati alla consistenza dell'intervento proposto e funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti.
- 2 Tutte le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra, shelters, box, cabinet (quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc., nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche) sono comunque assoggettate alla verifica di conformità rispetto a quanto previsto dalle normative di riferimento.
- 3 L'installazione di nuove Stazioni Radio Base, eventuali sopraelevazioni e ogni ulteriore intervento in elevazione dovrà essere sottoposto alla preventiva verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea tramite apposita procedura sui rispettivi portali di ENAC ed ENAV.
- 4 L'installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento–amianto è concessa solo previa bonifica della copertura nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
- 5 Ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, i lavori relativi all'installazione delle infrastrutture non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture.

## Art. 12 - Provvedimenti autorizzatori di natura idraulica e idrogeologica funzionali all'autorizzazione degli impianti

- 1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le nuove installazione a terra e sul patrimonio immobiliare esistente, comprese quelle di sopraelevazione di infrastrutture in essere e le varianti sostanziali ai progetti presentati.
- 2 Per quanto concerne la protezione da eventi alluvionali e la relativa progettazione idraulicoidrogeologica delle infrastrutture di cui al comma precedente, gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con le disposizioni normative del P.A.I. vigente di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

#### Art. 13 - Documentazione da allegare per ogni istanza di realizzazione di nuovi impianti fissi

- c) Il gestore interessato alla realizzazione dell'installazione deve presentare ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, presso il portale SUAPE l'istanza di Autorizzazione/SCIA/Comunicazione del singolo impianto. Tali pratiche dovranno essere formulate secondo l'appropriato procedimento autorizzatorio e risultare conformi alle normative vigenti.
- d) Il gestore deve altresì fornire copia dell'atto/contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile o del terreno su cui intende realizzare l'installazione.

  Nel caso di aree di proprietà pubblica, la concessione può essere acquisita all'interno del

procedimento unico di autorizzazione o separatamente. Nel caso in cui venga presentata istanza unica, i termini per il rilascio dell'autorizzazione unica (ambientale ed edilizia) iniziano a decorrere una volta perfezionata la titolarità dell'area, ovvero con la stipula dell'atto di cessione/concessione da parte del Consiglio Comunale. Nel caso in cui invece sia presentata separatamente, è necessario presentare prima l'istanza di concessione permanente e, una volta conseguita la concessione, sia pure subordinata a clausola risolutiva, presentare l'istanza di autorizzazione unica. La titolarità dell'area è in ogni caso condizione vincolante al fine di ottenere il rilascio della predetta autorizzazione unica.

e) L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato.

## Art. 14 - Messa in esercizio degli impianti (post-attivazione)

- i) I gestori sono tenuti a comunicare al SUAPE:
  - l'inizio dei lavori dell'impianto (allegando la documentazione sismica ove necessaria, se non già presentata, e altra eventuale documentazione di cui si è comunicato il differimento della presentazione);
  - il deposito del certificato di collaudo statico o, nei casi previsti, la presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione o attestazione di rispondenza;
  - la fine dei lavori, entro il termine massimo di 60 giorni dalla fine degli stessi come previsto dall'art. 16 comma 8 della L.R. 31/2013, che deve avvenire entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitativo.
- j) I gestori sono tenuti a presentare la "Post-attivazione dell'impianto ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31/2013" trasmettendo al comune e alla struttura dell'A.R.P.A. Umbria una asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati.
- k) Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di postattivazione, qualora difformi rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda presentata, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante, pertanto l'impianto si intenderà non autorizzato.
- 1) Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici (shelter o armadi impianti) che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di autorizzazione unica o di riferimento pratica nel caso di installazioni effettuate con SCIA o Comunicazione.
- m) I gestori e i titolari di impianti radioelettrici devono documentare le misure adottate, per interdire l'accesso alle aree di rispetto assoluto.

#### Art. 15 - Procedure per impianti mobili/temporanei di telefonia mobile

- I. Agli impianti mobili/temporanei di telefonia mobile si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 207/2021 e s.m.i. (ex art. 87-quater Codice 2003) che di seguito si riassumono:
  - impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, soggetti a Comunicazione al Comune e all'ARPA Umbria (l'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente ARPA Umbria non si pronunci negativamente);
  - impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a Comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al Comune e all'ARPA Umbra competente dei controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio

- 2001, n. 36, nonché ad ulteriori eventuali enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico;
- II. Entro i termini di cui alla disciplina richiamata al comma 1, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 20.
- III. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti e al perseguimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità vigenti per l'esposizione ai campi elettromagnetici e sottostanno agli stessi divieti e prescrizioni di cui all'art. 9, purché aventi le caratteristiche riconducibili agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i così come individuate da appositi atti di indirizzo della Giunta regionale.

## Art. 16 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

- 1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:
  - 1. la riconfigurazione;
  - 2. la dismissione o cessazione.

Per le riconfigurazioni come definite dall'art. 3a comma 1 lett. g) del presente Regolamento, si rimanda alla disciplina generale dettata dal D. Lgs. n. 259/03 e s.m.i..

- 2. Ai sensi dell'art.17 dell L.R. 23 dicembre 2013, n.31 qualora l'impianto radioelettrico supera i limiti di esposizione ed i valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), il gestore e il titolare dell'impianto stesso devono presentare un piano di risanamento secondo i criteri predisposti di cui al successivo comma.
- 3. Il concessionario che intenda dismettere impianti deve presentare presso il portale del SUAPE una CILA prima dell'effettuazione dell'intervento, indicando la data di inizio dei lavori. La comunicazione dovrà contenere tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 17 della l.r. 31/2013.
- 4. L'Amministrazione potrà disporre adempimenti e interventi integrativi, ove necessario.
- 5. Una volta ultimati gli interventi di dismissione e cessazione, il gestore dovrà:
- dare comunicazione di fine lavori allo Sportello;
- disattivare l'impianto sul catasto regionale degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2002 e s.m.i.
- 6. In caso di dismissione di un impianto radioelettrico a seguito della procedura di risanamento, i gestori e i titolari dell'impianto radioelettrico in dismissione provvedono a proprio carico alla completa rimozione dell'impianto radioelettrico e delle relative infrastrutture, nonché al ripristino ambientale dei luoghi.

## CAPO IV - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 17 – Informazione ed educazione ambientale e sanitaria

vi. Il Comune, anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPA Umbria ed ASL), potrà organizzare periodicamente delle campagne informative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e le

buone norme comportamentali. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all'interno delle istituzioni scolastiche

vii. Sul sito del Comune verrà realizzata e mantenuta aggiornata un'apposita sezione informativa sui campi elettromagnetici anche mediante apposito richiamo all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "informazioni ambientali".

### Art. 18 - Monitoraggio

- v. Oltre alle verifiche di cui all'art. 9 comma 4, il Servizio Ambiente e Verde, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, gestisce le segnalazioni e gli esposti pervenuti in tema di presunto inquinamento elettromagnetico e i conseguenti monitoraggi e verifiche.
- vi. Le attività di monitoraggio sono effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e saranno svolte da ARPA Umbria ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza all'uopo designati.
- vii. Parte delle risorse per il monitoraggio dovranno essere garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria di cui all'art. 21. Il pagamento delle spese di istruttoria è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10.

#### Art. 19 - Vigilanza

E) Il Comune, avvalendosi di ARPA Umbria, esercita compiti di vigilanza per assicurare la corrispondenza alle norme di legge e del presente regolamento secondo le disposizioni vigenti in materia

#### Art. 20 – Sanzioni

- 6. In caso di violazioni amministrative a norme nazionali e regionali, l'organo accertatore applica le sanzioni previste dalla Legge e dall'art.25 della L.R. 23 dicembre 2001, n.31.
- 7. Nel caso di violazioni a norme regolamentari, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### Art. 21 - Diritti e spese - Sistemi di pagamento

L'interessato dovrà corrispondere al Comune, nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale:

rimborso spese (eventuali); diritti di Segreteria, ove previsti per legge; diritti di istruttoria (eventuali)

Le spese ed i diritti di cui al precedente comma, sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, nell'ambito del sistema tariffario dell'Ente.

Il SUAPE prevede nei propri sistemi informativi, l'utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione delle proprie entrate.

Per la marca da bollo "il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda apposita autocertificazione sull'uso delle marche da bollo utilizzate, corredata dai numeri identificativi, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali" (D.M. 10/11/2011).

Eventuali somme da riscuotere per diritti e spese previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti a favore delle PP. AA. coinvolte nel procedimento, saranno corrisposte a ciascun ente in base alle modalità stabilite con apposito accordo interistituzionale sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90.

### Art. 22 – Norme Finali e Transitorie

Per tutti gli aspetti non contemplati nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia